

VERBALE DI ASSEMBLEA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di ottobre in Pistoia, via Atto Vannucci n.c. 38, nel mio studio, alle ore quindici e quindici minuti

20 ottobre 2010 ore 15,15

Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso il signor

FILIPPETTI VALTER FABIO, nato a Gubbio (PG) il 22 maggio 1949, domiciliato a Gubbio (PG), in via Aristotele 18, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **P.A.N.G.E.A. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** con sede in Pistoia, via Enrico Bindi n.c. 14, società costituita in Italia il 21 marzo 2003, capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) deliberato e sottoscritto, versato per euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Pistoia 01491840474, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia al n. 154230, partita IVA 01491840474.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea della detta società qui convocata oggi alle ore quindici per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Trasformazione della società in società cooperativa; emissione di strumenti finanziari.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza della assemblea, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e su unanime designazione degli intervenuti il signor FILIPPETTI VALTER FABIO.

Questi constata:

- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima prevista per il 18 ottobre 2010 alle ore 7;

- che è presente in assemblea l'intero capitale sociale nelle persone di:

- **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE - D.R.E.AM. ITALIA** con sede in Pratovecchio (AR), via Garibaldi n.c. 3, società costituita in Italia comune di Poppi il 7 marzo 1978, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo 00295260517, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Fornaciai Rodolfo nato a Firenze il 20 febbraio 1954, residente a Bagno a Ripoli (FI) in via Roma

n.c. 186, espressamente autorizzato dalla delibera consiliare del 20 settembre 2010 società titolare di una partecipazione sociale di euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero);

- COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Gubbio (PG), via della Piaggiola snc, società costituita in Italia comune di Gubbio il 18 marzo 1976, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia 00424850543 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato signor Filippetti Valter Fabio sopra generalizzato, società titolare di una partecipazione sociale di euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento virgola zero zero);

- CO.R.IN.TE.A. COOPERATIVA PER LA RICERCA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN AGRICOLTURA - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Torino, via Andrea Sansovino n.c. 243/35, società costituita in Italia comune di Torino il 23 febbraio 1984, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Torino 04598160010 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Busa Mauro nato a Torino il 2 ottobre 1958, residente a Torino via Tofane n.c. 54/E, espressamente autorizzato dalla delibera consiliare del 4 ottobre 2010, società titolare di una partecipazione sociale di euro 11.500,00 (undicimilacinquecento virgola zero zero);

- AGROTECNICA A.R.P.A. - ASSISTENZA RICERCA PROGETTAZIONE IN AGRICOLTURA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI con sede in Roma, piazza dell'Indipendenza n.c. 5, società costituita in Italia comune di Perugia il 19 aprile 1984, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 01448470540 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Pasi Luciano nato a Roma il 31 luglio 1959, residente a Roma, via Gianpiero Bellori n.c. 8, espressamente autorizzato dalla delibera consiliare del 13 ottobre 2010, società titolare di una partecipazione sociale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

- A.GE.I. AGRICOLTURA GESTIONE ITTICA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Roma, via Orti della Farnesina n.c. 116, società costituita in Italia comune di Roma il 30 settembre 1981, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 05127860582 in persona di Pasi Luciano delegato in base alla delibera consiliare del 15 ottobre 2010 società titolare di una partecipazione sociale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- VENETO PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in San Vendemiano (TV), via Treviso n.c. 18, società costituita in Italia comune di Conegliano il 4 agosto 1976, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Treviso 00524950268 in persona dell'amministratore delegato e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione signor Gerometta Raffaele nato a Conegliano (TV) il 27 maggio 1964, residente a Godega di San-

t'Urbano (TV), in via Generale Sante Traversa n.c. 25, società titolare di una partecipazione sociale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- TCOOP SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Torino, via Andrea Sansovino n.c. 243/35, società costituita in Italia comune di Orvieto il 22 maggio 2007 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Torino 01378010555, in persona del signor Gerometta Raffaele sopra generalizzato, delegato a seguito di delibera consiliare del 6 ottobre 2010, società titolare di una partecipazione sociale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- ITALRILIEVI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in San Marcello Pistoiese (PT), piazza Maestri del Lavoro n.c. 42/G, società costituita in Italia comune di San Marcello Pistoiese il 29 aprile 1994, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Pistoia 01162490765, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Contri Alessandro nato a Pievepelago (MO) il 20 febbraio 1955, residente a Pistoia in via Mameli n.c. 18, espressamente autorizzato dalla delibera consiliare del 17 agosto 2010 società titolare di una partecipazione sociale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

- ERNST & DOOR LLP con sede in Londra (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), 145-157 St John Street, società costituita in Gran Bretagna il 31 agosto 2010, codice fiscale 90097590567 in persona del socio amministratore signor Porta Andrea nato a Genova il 15 dicembre 1970, residente a Tuscania (VT) in via San Paolino n.c. 2, espressamente autorizzato con delibera dei soci in data 18 ottobre 2010 titolare di una partecipazione sociale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

le deleghe, previo controllo da parte del Presidente della loro regolarità, vengono dal Presidente stesso acquisite agli atti della società;

- la presenza dell'organo di amministrazione nelle persone di Contri Alessandro, Busa Mauro oltre a se stesso Presidente;

- l'inesistenza dell'organo di controllo non ricorrendo le condizioni di legge per la nomina di tale organo;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla discussione degli stessi;

- che i soci intervenuti, previamente interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto.

Tutto ciò constatato, accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione di tutti i presenti all'intervento ed al voto in assemblea, il Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sul-

l'ordine del giorno.

Iniziando ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea e:

- preliminarmente ricorda che è stata predisposta la relazione prevista dall'art. 2500 sexies c.c. relativa alle motivazioni ed agli effetti della trasformazione e che la stessa è rimasta depositata in copia presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti l'assemblea;

- espone quindi ai presenti i motivi di carattere economico-finanziario ed organizzativo che rendono opportuna la trasformazione della società consortile in società cooperativa, fermo rimanendo lo scopo consortile, motivi consistenti principalmente nell'adozione di un tipo sociale che valorizzi la causa mutualistica del contratto e nella opportunità offerta alle cooperative per azioni di emettere strumenti finanziari di vario tipo;

- mette in evidenza le modifiche di carattere organizzativo e funzionale che si rendono necessarie a seguito dell'assunzione della nuova forma sociale;

- ricorda anche che la società consortile a responsabilità limitata non ha emesso titoli di debito.

Esaurita l'esposizione e nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente presenta la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea dei soci della società **P.A.N.G.E.A. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** con sede in Pistoia, preso atto della relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2500 sexies C.C.,

approva

1) di trasformare, a norma dell'art. 2500 septies C.C., la società dalla forma attuale in quella di società cooperativa sempre con sede in Pistoia mantenendo inalterata la durata e assumendo la denominazione sociale di **P.A.N.G.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE**;

2) di riconoscere che il capitale iniziale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, che spettano ai soci in misura corrispondente al valore nominale delle partecipazioni da ciascuno di essi già possedute nella società consortile a responsabilità limitata;

3) di dare atto che l'oggetto sociale viene riformulato, fermo rimanendo il contenuto essenziale di esso, che risulta conforme ai requisiti e agli interessi dei soci, e pur finalizzando lo svolgimento della attività al conseguimento dello scopo mutualistico consortile;

4) di apportare allo statuto sociale le modifiche di carattere organizzativo e funzionale così come esposte dal Presidente, e di cui i soci erano stati ampiamente informati prima d'ora, finalizzate all'adeguamento alla disciplina del diver-

so tipo sociale, adottando, a norma dell'art. 2519, I comma, C.C. le norme sulla società per azioni;

5) di approvare lo statuto nel testo aggiornato contenente tutte le norme in ordine alla organizzazione e al funzionamento della società, statuto allegato in appresso al presente atto;

6) di dare atto che ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. C.C. l'indirizzo dove è posta la sede sociale è il seguente: Pistoia, via Enrico Bindi n.c. 14;

7) di stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri, che durerà in carica per tre esercizi e dunque fino alla assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici);

8) di nominare subordinatamente all'efficacia della trasformazione alla carica di consiglieri i signori Filippetti Valter Fabio, Busa Mauro, Contri Alessandro, Gerometta Raffaele, Pasi Luciano e Porta Andrea; quale Presidente il signor Contri Alessandro e quale Vicepresidente il signor Gerometta Raffaele;

9) di stabilire che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale a norma dell'art. 2409 bis C.C., ricorrendone le condizioni;

10) di stabilire che il Collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e due supplenti e funzionerà ai sensi di legge. Vengono nominati alla carica di **sindaci effettivi** i signori:

1) Michelozzi Gabriele nato a Pistoia il 30 novembre 1955 domiciliato a Pistoia, via del Poggio n.c. 7 codice fiscale MCH GRL 55S30 G713X iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia (DM 19 aprile 1995 in G.U. n. 31 del 21 aprile 1995). Lo stesso viene nominato Presidente del Collegio Sindacale.

2) Giardi Marisa nata a Pistoia il 19 luglio 1950 domiciliata a Pistoia, via Pordoi n.c. 4 codice fiscale GRD MRS 50L59 G713V iscritta nel registro dei revisori contabili (DM 10 febbraio 2000 in G.U. n. 17 del 29 febbraio 2000);

3) Meoni Massimo nato a Quarrata il 26 marzo 1955 domiciliato a Pistoia, via dei Salici n.c. 18 codice fiscale MNE MSM 55C26 H1090 iscritto nel registro dei revisori contabili (DM 19 aprile 1995 in G.U. n. 31 del 21 aprile 1995).

Vengono nominati alla carica di **sindaci supplenti** i signori:

1) Mischianti Simonetta nata a Gubbio l'8 marzo 1964 domiciliata a Gubbio, via Arte dei Sarti n.c. 38 codice fiscale MSC SNT 64C48 E256S iscritta nel registro dei revisori contabili (DM 5 novembre 1999 in G.U. n. 91 del 16 novembre 1999);

2) Fantaccione Maurizio nato a Marino (Roma) il 31 luglio 1968, domiciliato a Ciampino, via Londra n.c. 25, codice fiscale FNT MRZ 68L31 E958I iscritto nel registro dei revisori

contabili (DM 25 novembre 1999 in G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999).

Il compenso dei sindaci effettivi viene determinato per l'intero triennio in euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento virgola zero zero) complessive, di cui euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) per il Presidente, e euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per i Sindaci;

11) di riconoscere che a norma dell'art. 2500 novies C.C. la trasformazione eterogenea ha effetto dopo 60 (sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 C.C., salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso e salvo quanto previsto nell'ultimo comma del predetto articolo 2500 novies C.C.."

Tale ordine del giorno viene posto dal Presidente in votazione per alzata di mano e risulta approvato alla unanimità.

Il Presidente proclama approvata la proposta.

Tutti i consiglieri di amministrazione nominati presenti in assemblea dichiarano di accettare le cariche agli stessi conferite dichiarando non sussistere nei loro confronti cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Passando all'esame del secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente illustra la proposta di procedere alla emissione di strumenti finanziari consistenti in azioni dei soci finanziatori di cui all'art. 2526 C.C. e agli articoli 10 e seguenti dello statuto testè adottato. Tale emissione è finalizzata allo sviluppo dell'attività mutualistica e particolarmente alle iniziative collegate ai processi di internazionalizzazione della compagine sociale. A nome del consiglio di amministrazione il Presidente propone a tal fine di procedere, a norma dell'art. 22 dello statuto, alla emissione di numero 1000 (mille) azioni nominative, del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna per un importo complessivo massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), azioni che debbono contenere le indicazioni di cui all'art. 2354 C.C..

Le azioni saranno offerte in sottoscrizione ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata. L'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci cooperatori dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione ad essi inviata. Le azioni rimaste inoptrate potranno essere offerte in sottoscrizione a terzi.

Il Presidente continua riferendo che alle azioni predette dovrebbero spettare i privilegi patrimoniali e i diritti amministrativi previsti dallo statuto e dal regolamento di emissione elaborato dall'organo di amministrazione in conformità con la disciplina contemplata dallo statuto.

Dovrebbe essere altresì previsto che in caso di sottoscrizione non integrale, il capitale dei soci finanziatori verrà co-

stituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e

potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo massimo sopra determinato alle condizioni previste dalla presente deliberazione entro la data del 20 (venti) ottobre 2015 (duemilaquindici). Decorso detto termine il capitale dei soci finanziatori si intenderà costituito nella misura corrispondente alle sottoscrizioni raccolte. Esaurita l'esposizione, il Presidente dà lettura del regolamento delle azioni dei soci finanziatori.

Conclude l'esposizione rilevando che l'efficacia della delibera di emissione delle azioni dei finanziatori non può che essere sottoposta sospensivamente alla condizione della piena efficacia della trasformazione eterogenea essendo l'emissione di tali strumenti finanziari riservata alla società cooperativa.

Esaurita l'esposizione e nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente presenta la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea dei soci della società **P.A.N.G.E.A. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** con sede in Pistoia, uditela la relazione del Presidente

approva

subordinatamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di trasformazione della società in società consortile cooperativa per azioni e al decorso del termine previsto dall'art. 2500 novies C.C. e dunque subordinatamente alla piena efficacia della trasformazione in precedenza deliberata:

1) di costituire il capitale dei soci finanziatori di cui all'art. 22 dello statuto sociale mediante emissione in una o più tranches di un numero massimo di 1000 (mille) azioni nominative e trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna per un ammontare complessivo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);

2) di dare atto che le azioni dei finanziatori devono contenere le indicazioni dell'art. 2354 C.C. secondo lo schema di certificato azionario che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omissane la lettura per espressa dispensa del comparente;

3) di stabilire che le azioni dei finanziatori siano offerte in opzione ai soci cooperatori a norma dell'art. 11 dello statuto sociale, mediante comunicazione da inviare ai soci cooperatori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

4) di stabilire che i soci cooperatori possano esercitare il diritto di opzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione ad essi inviata e che agli stessi spetti, se contestualmente esercitato, il diritto di prelazione sulle azioni inopstate da esercitarsi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine per la sottoscrizione;

5) di autorizzare l'organo di amministrazione, in caso di

mancato esercizio in tutto o in parte del diritto di opzione e di prelazione sulle azioni inoptate, a collocare dette azioni presso terzi;

6) *di stabilire che il collocamento delle azioni avvenga senza sovrapprezzo;*

7) *di stabilire che alle azioni dei soci finanziatori spettino i privilegi patrimoniali ed i diritti amministrativi previsti dalla disciplina statutaria e dal regolamento della emissione che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa dispensa del comparente;*

8) *di stabilire che la sottoscrizione integrale delle azioni emesse debba avvenire entro il termine del 20 (venti) ottobre 2015 (duemilaquindici); in caso di sottoscrizione parziale il capitale soci finanziatori sarà costituito in misura pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data;*

9) *di delegare al Consiglio di Amministrazione l'esecuzione della delibera."*

Tale ordine del giorno viene posto dal Presidente in votazione per alzata di mano e risulta approvato alla unanimità.

Il Presidente proclama approvata la proposta.

Ai fini del deposito del presente verbale nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436, VI comma, C.C., le approvate modifiche risultano dal testo integrale dello Statuto sociale, nella sua redazione aggiornata che il comparente mi consegna e che al presente atto si allega sotto la lettera "C" per formarne parte integrante, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore diciassette.

Atto da me notaio letto al comparente che lo approva.

Consta l'atto di tre fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio nelle prime otto intere pagine e parte della nona.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e trenta minuti.

F.TO: VALTER FABIO FILIPPETTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

SCHEMA DI CERTIFICATO AZIONARIO SOCI FINANZIATORI

denominazione sociale
sede sociale ***
cod. fisc.- part. iva n. ***

certificato azionario di socio finanziatore

La Società *** Soc. coop., con sede in ***, costituita con atto del Notaio *** del ***, Rep. n. ***,
con durata fino al ***

iscrizione C.C.I.A.A. di *** n. ***, R.E.A. n. ***
Albo delle società cooperative di ***, sezione ***, n. ***

rilascia

il presente certificato nominativo di n. *** azioni di socio finanziatore
del valore nominale di € *** ciascuna, e quindi complessivamente di

€ ***,00

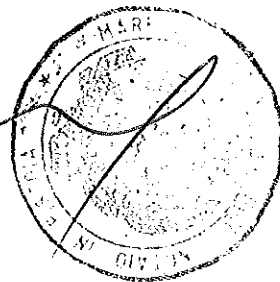
Le suddette azioni risultano interamente liberate e sono intestate a
che risulta iscritta al n. *** del libro dei soci, sezione soci finanziatori.
Il trasferimento delle azioni è regolato dall'art. *** dello Statuto sociale.
Il socio potrà esercitare il diritto di recesso decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di
iscrizione nel libro soci, ai sensi dell'art. *** dello Statuto sociale.

Luogo e data ***

Il Presidente del Collegio sindacale
(firma)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
(firma)





REGOLAMENTO SOCIO FINANZIATORE

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina l'emissione di azioni dei soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., degli artt. 10 e seguenti dello Statuto sociale e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 2 - I conferimenti dei soci finanziatori, che formano il "Capitale soci finanziatori" di cui all'art. 22, lett. b) dello Statuto sociale, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, nei limiti stabiliti dall'art. 10 dello Statuto sociale.

Il valore nominale unitario delle azioni è di € 500,00 ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale.

Qualora siano emessi certificati rappresentativi dei titoli azionari, gli stessi devono contenere la specifica denominazione "azione di socio finanziatore". Esse devono altresì contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 e dall'art. 2355-bis, comma 4, cod. civ., nonché il termine di scadenza del periodo minimo di durata ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, stabilito in tre anni dalla data di ammissione ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello Statuto.

Art. 3 - Alle azioni spettano i privilegi relativi alla postergazione in caso di abbattimento del capitale sociale per perdite ed alla prelazione nel rimborso in caso di scioglimento della Cooperativa, in conformità con l'art. 12 dello Statuto sociale.

Ai sensi del predetto art. 12 dello Statuto sociale alle azioni dei soci finanziatori spettano altresì una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci operatori in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

Art. 4 – Alle azioni di socio finanziatore spetta un voto per ogni azione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 2526, comma 2, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, dello Statuto sociale, ai titolari delle azioni oggetto della presente emissione è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa, con le modalità previste dallo stesso art. 11.

Il collocamento ed il trasferimento delle azioni dei soci finanziatori sono subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione nei termini di cui all'art. 10 dello Statuto.

In caso di sottoscrizione non integrale il Capitale soci finanziatori verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni, alle stesse condizioni previste dalla presente deliberazione, fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione ed alle medesime condizioni.

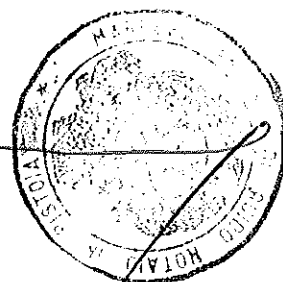
Art. 5 - I soci finanziatori sono obbligati:

- 1) ad effettuare il versamento delle azioni sottoscritte nella misura minima del venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- 2) ad osservare lo Statuto sociale, il presente Regolamento e le delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci finanziatori.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'emissione ed il collocamento delle azioni dei soci finanziatori, nonché per l'eventuale acquisto delle azioni stesse, anche ai sensi dell'art. 2529 cod. civ.

V. M. M. M. M.

[Signature]



PANGEA Soc. coop. consortile

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. la Società Cooperativa con scopo consortile denominata: "PANGEA Società cooperativa consortile".

La Cooperativa è regolata secondo il modello della società per azioni ai sensi dell'art. 2519 c.c.

Art. 2

La cooperativa ha sede legale in Pistoia.

Possono essere istituite ovvero soppresse sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze, sia in Italia, sia all'estero.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3

La Cooperativa ha scopo consortile e mediante la sua costituzione i soci si propongono l'esercizio in comune di attività delle rispettive imprese inerenti i settori dei servizi in campo agronomico-forestale, territoriale e ambientale e delle infrastrutture.

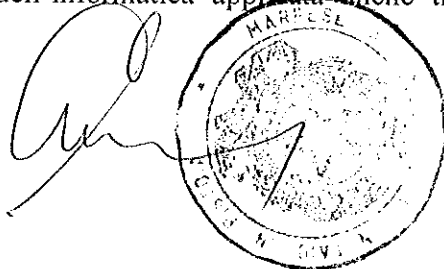
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4

La Cooperativa, su incarico sia di enti ed amministrazioni pubbliche (quali ad esempio Unione Europea e sue istituzioni; pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, aziende di Stato, altri enti pubblici) sia di privati potrà:

- a. effettuare censimenti, rilievi, inventari di risorse agro-forestali, strutture ed edifici, controlli in campo sia su documentazione cartacea che su materiale informatico, relativamente a colture, allevamenti ed edifici, eseguire fotointerpretazione e trattamento di dati da telerilevamento;
- b. realizzare e gestire sistemi informativi territoriali ed elaborare cartografia tematica;
- c. svolgere attività di studio conoscitivo e di fattibilità, studi di pianificazione, analisi, ricerche, assistenza tecnica, valutazioni di congruità tecnico-economica, lavori su tutte le materie inerenti gli aspetti agro-forestali e territoriali, comprese quelle di tipo ambientale, produttivo, infrastrutturale, turistico ed energetico e – nei limiti consentiti dalla legge - della pianificazione economica, della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria civile, dell'ingegneria industriale ed integrata, dell'informatica applicata anche tramite l'esecuzione dell'analisi costi –



benefici e della valutazione di impatto ambientale;

d. fornire servizi quali indagini e studi di mercato, controllo di gestione e pianificazione finanziaria, progettazione organizzativa, ricerca e sviluppo di prodotto e di processo, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica alla produzione, selezione del personale, addestramento e formazione, fornitura di informazione in genere (anche attraverso banche dati, pubblicazione di testi, bollettini periodici);

e. attraverso l'esplicazione di mezzi aziendali propri eccedenti la natura della prestazione intellettuale del singolo professionista, la progettazione ed esecuzione i impianti, di opere di ingegneria, di opere di sistemazione fondiaria o agraria, di complessi edilizi pubblici e privati, di infrastrutture nonché di attività ausiliarie delle precedenti;

f. la consulenza direzionale, organizzativa, commerciale, logistica, strategica, di marketing e comunicazione per le imprese, gli enti pubblici e privati nonché la gestione delle attività correlate alle suddette aree operative;

g. eseguire piani o progetti attinenti alla gestione ambientale, energetica e ingegneristica del territorio, compresi piani di bonifica e del verde urbano e del riassetto territoriale in genere;

h. provvedere, per conto e nell'esclusivo interesse dei soci consorziati, all'acquisizione e distribuzione tra i soci stessi, dei lavori inerenti la gestione, integrazione ed evoluzione dei servizi a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo, concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo forestale, e della pesca, nonché dei servizi informatici ed ingegneristico-agronomici connessi secondo quanto stabilito dagli artt. 14 e 15 del Decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e relativi regolamenti di attuazione, ivi compresi i servizi del Sistema Informativo della Montagna (SIM) realizzati in attuazione dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, nonché i servizi comunque connessi all'esercizio delle funzioni di cui al Decreto Legge 300/99 art. 33 comma 3, e successive integrazioni e modificazioni su affidamenti dell'AGEA e MIPAF, degli organismi di cui all'art. 15 del D. Leg.vo 173/98 e di altri organi e aziende di Stato, delle Regioni e degli enti locali, delle pubbliche amministrazioni in genere, nonché di privati, alla conclusione e stipulazione dei relativi contratti ed all'attuazione di quanto necessario od anche solo opportuno, per la compiuta esecuzione delle obbligazioni, degli oneri e in via generale degli atti nascenti, direttamente o indirettamente, dai contratti medesimi.

i. la progettazione, la produzione, l'installazione, il commercio, il noleggio e l'assistenza, la ricerca, lo sviluppo e l'analisi di programmi per elaboratori elettronici, di apparecchiature elettroniche, di sistemi di elaboratori elettronici, nonché degli accessori ad essi correlati;

j. la progettazione, la realizzazione, la gestione, lo sviluppo, il commercio ed il noleggio di sistemi comunicazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, reti telematiche, di intranet ed extranet, telefoniche, canali radiofonici, televisivi e satellitari nonché la trasmissione via cavo, etere o satellite di segnali audio, video e dati;

k. l'attività editoriale in genere, l'ideazione, la realizzazione, il commercio, la fornitura e la distribuzione di prodotti e contenuti editoriali, audiovisivi e multimediali nonché l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di eventi, manifestazioni e fiere;

l. L'attività di istruzione, orientamento e formazione professionale, mediante la realizzazione di corsi, progettazione e realizzazione di attività didattiche;

m. servizi relativi alle certificazioni ambientali e territoriali, alla valutazione di incidenza e di impatto ambientale e quant'altro ad essi collegato.

Ogni lavoro, servizio od opera potrà essere acquisito dalla Cooperativa, tanto in nome proprio, quanto per conto dei soci consorziati, a seguito di decisione assembleare assunta con le maggioranze di cui all'art. 31.

Le prestazioni dedotte nei contratti stipulati dalla Cooperativa potranno essere eseguite direttamente dalla Cooperativa stessa, con modalità stabilite in conformità a quanto altrove previsto, oppure ripartite

in tutto o in parte tra i consorziati.

È esclusa ogni ipotesi di raccolta del risparmio, di esercizio del credito, di acquisizione o collocamento di partecipazioni societarie, in forma prevalente e/o con offerta al pubblico. Sono escluse altresì le attività riservate dalla legge 1815 del 1939 e successive modifiche.

Tutte le attività descritte potranno essere realizzate, oltre che sul territorio nazionale anche all'estero.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, anche promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Con apposito Regolamento, approvato con le modalità di cui al successivo art. 29, comma 3, n. 3), saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Cooperativa ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Provincie, Comuni, Enti locali, assumere servizi inerenti l'oggetto sociale;

b) assumere interessenze, azioni e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

c) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata e di altre società cooperative o consortili ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del d.Lgs. n. 385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 5

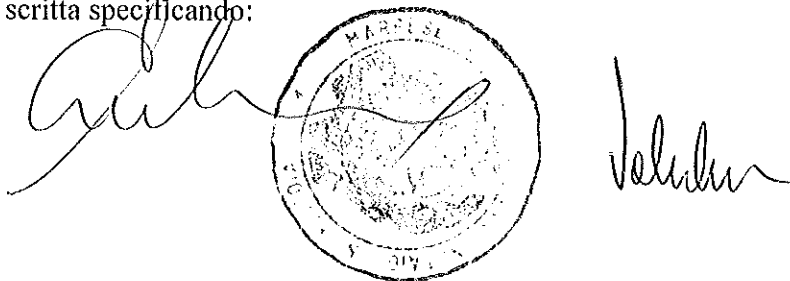
Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in ordine al diritto di prelazione e al gradimento degli altri soci, possono essere ammessi come soci cooperatori soltanto società cooperative, o altre forme societarie, o altri enti, che esercitino professionalmente attività nei settori nei quali la Cooperativa stessa opera ai sensi del precedente articolo 4.

Possono essere ammessi soci sovventori ed altri soci finanziatori secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IV.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di amministrazione della Cooperativa domanda scritta specificando:

The image shows a handwritten signature in dark ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text "COOPERATIVA" at the top and "SOCI" at the bottom, with a central emblem. To the right of the stamp is another handwritten signature.

- a) denominazione, sede, attività (persone giuridiche);
- b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;
- d) il numero di azioni che propone di sottoscrivere nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda di ammissione delle persone giuridiche si dovrà allegare copia dello statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 8, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati il versamento di cui al successivo art. 7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di cui al successivo art. 7. In tale caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata annotazione sul libro soci.

Art. 7

I soci sono obbligati:

- a) a versare le azioni sottoscritte ed il relativo sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23;
- b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività sociale conferendo alla Cooperativa i beni o i servizi ai quali si sia obbligato a norma del Regolamento interno di cui al precedente art. 4.

Art. 8

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire ad altre imprese, anche cooperative, che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, ovvero di esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese effettivamente concorrenti o in contrasto con quella esercitata dalla Cooperativa. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare la sussistenza o meno della concorrenzialità.

Art. 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo se la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 10

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 22, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 (cinque cento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

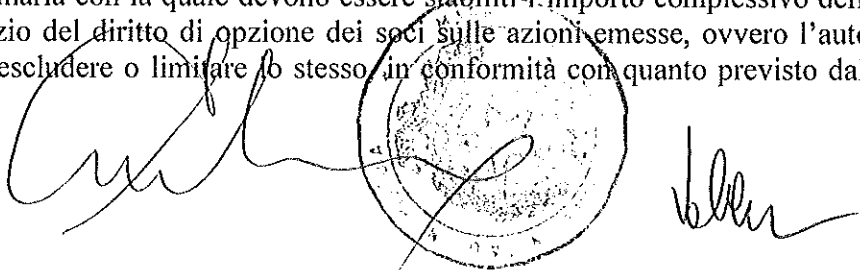
Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 11

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive, flowing script. The signature on the right is more stylized and compact. Between the two signatures is a circular stamp, likely an official seal or a date stamp, which is partially obscured by the ink.

cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 50 azioni: n. 1 voto
- da 51 a 100 azioni: n. 2 voti
- da 101 a 150 azioni: n. 3 voti
- da 151 a 200 azioni: n. 4 voti
- oltre 201 azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 28 ss. del presente Statuto.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Art. 12

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ..

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art 13

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Art. 14

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 11, comma 1, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

TITOLO V RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 15



A handwritten signature in black ink.

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o per esclusione.

Art. 16

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui al precedente art. 5;
- b) che sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto ad altra procedura concorsuale o comunque non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 40.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, in assenza di autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione dei propri conferimenti commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 cod. civ.;
- f) che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della Cooperativa nonché attività di concorrenza sleale ovvero di diffamazione esterna della Cooperativa;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità renda improseguibile il rapporto stesso;

Sono fatti salvi le ulteriori cause di esclusione previste dalla legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2527 cod. civ.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 40 ss.

Art. 18

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio consegue la risoluzione di diritto, con effetto immediato, di tutti i rapporti mutualistici instaurati, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dai successivi artt. 40 ss.

Art. 19

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato

ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 26, comma 5, lett. c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, cod. civ.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso delle azioni assegnate al socio a titolo di ristorno, ai sensi del successivo art. 26, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 20

I soci receduti o esclusi, dovranno richiedere il rimborso, entro cinque anni dalla scadenza dei centottanta giorni indicata nel precedente art. 19.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto saranno annullate ed il relativo importo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva ordinaria.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21 PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili di cui all'art. 26 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti art. 7, lett. a) e art. 11, comma 2;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte e tenuto conto dei privilegi attribuiti ai soci finanziatori dal precedente art. 12.

Le riserve, ad eccezione di quella prevista dalla precedente lettera c), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

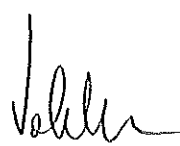
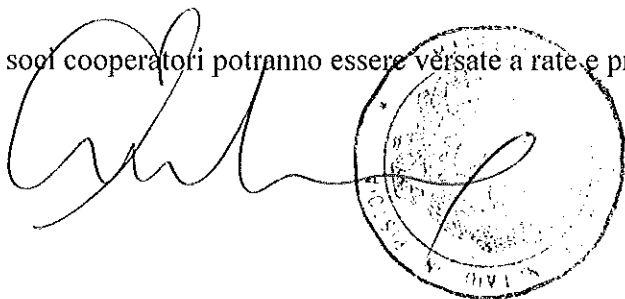
Art. 22 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della Cooperativa, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

- a) dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore di € 500,00.
- b) dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di € 500,00. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

Art. 23

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:



- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

Art. 24

Le azioni sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 25

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 40 ss.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

TITOLO VII BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 26

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli amministratori provvederanno a redigere altresì la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere della Cooperativa, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 12 comma 1;

- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai successivi commi del presente articolo;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett. b), cod. civ.;
- f) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 12, comma 1;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e)

del precedente art. 21.

L'erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento di cui al precedente art. 4. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento. La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) c) ed f).

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 10 ss.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori ai sensi del precedente art. 12, e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 27

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

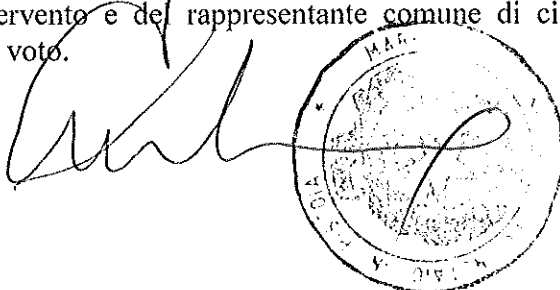
ASSEMBLEE

Art. 28

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve essere comunicato ai soci nello stesso termine con lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di intervento e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto.



A handwritten signature in black ink.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea può essere tenuta in video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 29

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 11, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al medesimo art. 11 e alla relativa delibera di emissione;
- 3) approva il Regolamento interno di cui al precedente art. 4, relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici, nonché gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- 4) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 6, comma 5;
- 5) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 30

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 11.

Art. 31

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della Cooperativa per cui occorrerà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 3/5 tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 32

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano.

Art. 33

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 11.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372, cod. civ.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 34

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa. Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 35

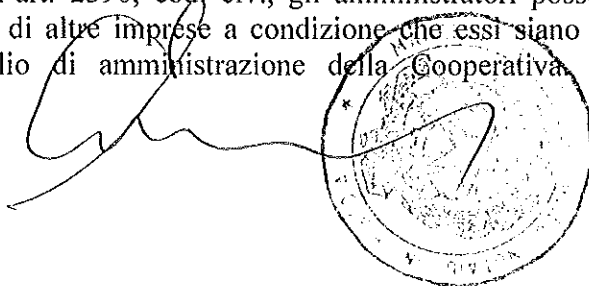
Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e nove, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci o tra i mandatarî degli enti soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 11, ultimo comma.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390, cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto



deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, cod. civ.;
- b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- c) la remunerazione della prestazione mutualistica ed il ristorno;
- d) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
- e) l'assunzione o la dimissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo di telegramma o fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-otties, cod. civ., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;
- g) assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;
- h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art. 18, comma 2;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 36

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, cod. civ.

Art. 37

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

REVISORE LEGALE DEI CONTI - COLLEGIO SINDACALE

Art. 38

Ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 2543 c.c. il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi di legge, da un Revisore legale dei conti o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

Lo svolgimento delle funzioni è disciplinato dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Il Collegio Sindacale è nominato qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 2543, comma 1, cod. civ. Esso si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il presidente del Collegio stesso. L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 11, ultimo comma.

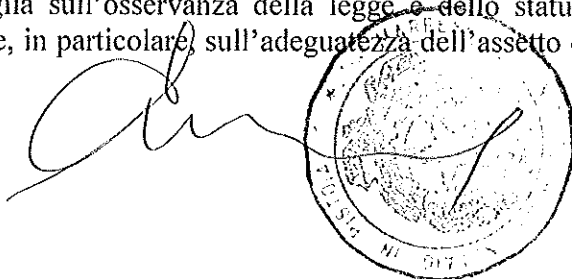
In caso di cessazione di uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente designato dalla medesima categoria di soci.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 39

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e



contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci espongono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, la relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserire nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti, cod. civ.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 40

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto ai sensi del successivo art. 41.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o del fatto oggetto della controversia, fatti salvi i diversi termini stabiliti dal presente Statuto o dalla legge.

Art. 41

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri estranei alla Cooperativa, da nominarsi dal Presidente del Tribunale della sede sociale, il quale provvederà anche ad indicare il Presidente del Collegio.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente.

Gli arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il lodo sarà pronunciato entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del Collegio, e secondo le modalità previste dall'art. 820 cod. proc. civ.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dettate dal D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 11, ultimo comma.

Art. 43

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 26, comma 5, lett. c), del presente Statuto, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514, cod. civ., al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori dal precedente art. 12, comma 4.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44

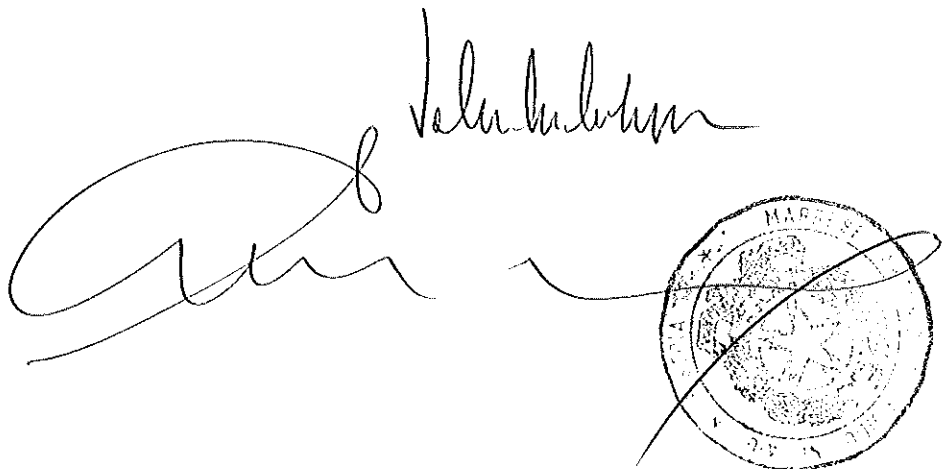
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea a norma del precedente art. 29, comma 3, n. 3).

Art. 45

Le clausole mutualistiche, previste a norma dell'art. 2514 cod. civ., nel presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative. Ai sensi dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a large, flowing cursive script. The signature on the right is more compact and stylized. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center and text around the perimeter, which appears to be 'MAGGIORE' at the top and 'S. A. S.' at the bottom. A diagonal line is drawn across the stamp.